

# Foglio Federale

Berna, 23 maggio 1969

Anno LII

Volume I

N° 20

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

---

10264

## Messaggio

### **del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di emendamenti della Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le ricerche nucleari**

(Del 7 maggio 1969)

Onorevoli signori presidente e consiglieri,

Il 30 settembre 1953 avete approvato, con un decreto federale, la Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le ricerche nucleari firmata a Parigi il 1° luglio 1953 da parte di dodici Stati, come pure il Protocollo finanziario allegato alla stessa. Detta Convenzione è entrata in vigore il 29 settembre 1954. L'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN) comprende oggi i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania, Svezia e Svizzera.

#### **Sviluppo del CERN**

#### **Necessità di una revisione della Convenzione del 1953**

Nel corso del periodo d'applicazione della Convenzione del 1953, il CERN è evoluto in modo tale da divenire al giorno d'oggi un centro di ricerche, a carattere prettamente scientifico e fondamentale, apprezzato anche oltre i confini europei. Il laboratorio del CERN — che non si occupa di attività a fini militari — comprende attualmente un sincrotrone a

protoni per energie di 28 miliardi d'elettroni-volt (28 GeV) e un piccolo sincrotrone-ciclotrone per energie di 600 milioni d'elettroni-volt (600 MeV), situati a Meyrin presso Ginevra. Attualmente sono in corso di costruzione alcune ciambelle d'accumulazione che dovrebbero essere messe in azione nel 1971. Malgrado i notevoli progressi compiuti nel campo della fisica delle alte energie e malgrado i miglioramenti arrecati per mantenere l'eccellente livello raggiunto dal CERN rispetto agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica, è apparso tuttavia, con il passare del tempo, che le attrezzature attuali non sarebbero sufficienti per parare ad esigenze future. Durante questi ultimi anni, il CERN ha dunque proceduto, nell'ambito di un programma a lungo termine, all'elaborazione e alla disamina di un progetto per la costruzione di un grande acceleratore a protoni con un'energia di 300 miliardi d'elettroni-volt (SUPERCERN). L'attuazione di un progetto tanto ambizioso eccede la Convenzione del 1953; il Consiglio del CERN ha deciso pertanto, in una risoluzione del 14 dicembre 1967, di procedere a una revisione della Convenzione e parimente di raccomandare agli Stati membri l'accettazione della stessa.

La nuova Convenzione ricalca essenzialmente le disposizioni in vigore concernenti il programma di Meyrin e istituisce il fondamento giuridico per la costruzione e il funzionamento di un acceleratore di 300 gigaelettroni-volt. Essa non contiene alcuna disposizione che obblighi gli Stati membri a partecipare al SUPERCERN. Uno Stato membro è infatti soltanto tenuto a partecipare almeno a un programma d'attività, compreso nel programma di base. È così che al Consiglio del CERN tutti i dodici Stati membri hanno approvato la revisione della Convenzione, mentre soltanto sei di essi hanno manifestato l'intenzione di partecipare al SUPERCERN. Il Direttore generale del CERN si augura che il Consiglio possa prendere, nel mese di dicembre del corrente anno, una decisione definitiva in merito alla costruzione del grande acceleratore. Dato che la revisione della Convenzione costituisce il fondamento giuridico di tale decisione e dato che si dovranno prendere importanti disposizioni, in caso di decisione favorevole, in vista dell'elaborazione di un programma a lungo termine, si rivela necessaria a tal fine una pronta ratifica della nuova convenzione. Nel corso di una delle ultime sedute del Comitato del Consiglio è stato possibile constatare che parecchi Paesi membri hanno già iniziato la procedura di ratificazione.

Da parte Svizzera, per il momento, si tratta esclusivamente — e dobbiamo sottolinearlo — di pronunciarsi sull'accettazione degli emendamenti della Convenzione. In altre parole l'approvazione della revisione della Convenzione in vigore fino ad oggi non pregiudica *in alcun modo* una partecipazione eventuale della Svizzera al SUPERCERN.

Indipendentemente da quanto esposto, il 9 dicembre 1968, dopo un primo esame del progetto del SUPERCERN e basandoci sulle raccomandazioni del Consiglio svizzero della scienza, abbiamo fatto conoscere al

CERN il nostro interesse di principio per il grande acceleratore. Tutto questo, ben inteso, senza impegno alcuno da parte nostra e riservata formalmente l'approvazione dell'Assemblea federale. Il piano previsto è stato ridotto in seguito alla decisione della Gran Bretagna di non partecipare, per il momento, all'attuazione dello stesso. Le spese per l'esecuzione sono valutate attualmente a circa 1 335 milioni di franchi. Quando il problema della partecipazione della Svizzera si porrà in termini concreti, vi sottoporremo, al momento opportuno, un nuovo messaggio in merito, previa disamina della questione con gli ambienti competenti nel campo della scienza, della ricerca e dell'industria.

### Esame della Convenzione emendata

Qui di seguito, quando lo si è ritenuto opportuno e quando soprattutto si trattava di disposizioni particolarmente significative per il nostro Paese, abbiamo brevemente esaminato gli emendamenti portati alla Convenzione dal Consiglio del CERN il 14 dicembre 1967 durante la sua trentaseiesima sessione. Il ritardo con il quale vi sottoponiamo la presente proposta è dovuto al fatto che la versione in lingua tedesca del nuovo testo della Convenzione, elaborato in comune dall'Austria, dalla Repubblica federale di Germania e dalla Svizzera, si è protratta più del previsto. Per ragioni di chiarezza troverete annessi il testo della Convenzione emendata e quello della relativa decisione del Consiglio del CERN del 14 dicembre 1967. Per il confronto con la Convenzione primitiva si rinvia al testo originale in lingua francese della Convenzione approvata a suo tempo (RO 1955 713; RU 1955 721).

*L'articolo I* prevede la possibilità di trasferire la sede dell'Organizzazione da Ginevra alla località dove dovesse essere situato un eventuale altro laboratorio dell'Organizzazione. Detta modificazione tiene conto del fatto che l'acceleratore di 300 gigaelettroni-volt non può essere installato nei dintorni di Meyrin presso Ginevra, a causa dei 2400 metri di diametro delle sue ciambelle d'accumulazione. Il giorno in cui il centro di gravitazione delle ricerche si sarà spostato da Ginevra alla località dove è situato il grande acceleratore, si potrà dunque procedere al trasferimento della sede.

*L'articolo II numeri 1, 2 e 3* definisce gli scopi e le attività dell'Organizzazione menzionando i programmi di Meyrin presso Ginevra come pure il programma per la costruzione e l'esercizio di un laboratorio per energie di circa 300 gigaelettroni-volt. Il *numero 4* attribuisce competenza al Consiglio per ogni decisione circa la definizione dei programmi relativi al progetto dell'acceleratore di 300 gigalettroni-volt e ad eventuali altre proposte. Tali programmi devono essere approvati dal Consiglio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati membri. Il *numero*

5 dispone la medesima cosa per eventuali modificazioni ad un programma già definito. Il numero 6 dispone che l'acceleratore di 300 gigaelettroni-volt verrà messo in azione il giorno stabilito dal Consiglio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati membri. Nel frattempo, il programma di base dell'Organizzazione è quello del laboratorio di Ginevra. Con la messa in azione dell'acceleratore di 300 gigaelettroni-volt, il programma relativo a detto impianto diventa parte integrante del programma di base e il Consiglio può decidere, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati membri, che il programma eseguito nel laboratorio di Ginevra, quando non venga fatta opposizione da uno Stato membro partecipante a detto programma, sia stralciato dal programma di base.

L'articolo III numero 3 definisce le condizioni di partecipazione all'Organizzazione. Ogni Stato membro è tenuto a partecipare almeno a un programma d'attività, segnatamente all'attuale CERN, al programma di costruzione delle ciambelle di accumulazione o al progetto dell'acceleratore di 300 gigaelettroni-volt. Il numero 4 dispone che il Consiglio può fissare, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati membri, un periodo minimo di partecipazione iniziale a un programma d'attività, come pure un limite alle spese cagionate dal programma nel corso di detto periodo. Per il ritiro si confronti parimente l'articolo XII. Il numero 5 dispone che il Consiglio è responsabile della liquidazione dei programmi e riserva gli accordi eventuali conclusi fra gli Stati membri partecipanti al programma come pure quelli conclusi dall'Organizzazione con gli Stati sul territorio dei quali il programma è stato eseguito. Il numero 5 dispone parimente la ripartizione degli eventuali attivi o passivi in favore rispettivamente a carico degli Stati membri.

L'articolo IV garantisce, in relazione con l'articolo V, l'unità dell'Organizzazione. Esso prevede infatti un Consiglio unico, un Comitato unico per le direttive scientifiche e un Comitato unico per le finanze.

L'articolo V definisce le competenze e le attribuzioni degli organi e invece della maggioranza semplice introduce, per tutta una serie di decisioni, la maggioranza di due terzi di tutti gli Stati o degli Stati partecipanti a un determinato programma.

L'articolo VI prevede la nomina di un direttore generale per ogni laboratorio. Questi è, riguardo al laboratorio da lui diretto, il funzionario esecutivo superiore dell'Organizzazione.

L'articolo VII mantiene il calcolo dell'importo dei contributi degli Stati membri in base al reddito nazionale netto. Tuttavia, mentre la Convenzione, nel suo testo primitivo, dispone che nessuno Stato membro è tenuto a pagare per il programma di base contributi superiori al 25 per cento dell'importo totale dei contributi, il testo emendato della Convenzione autorizza il Consiglio a determinare, alla maggioranza di due terzi di tutti

gli Stati membri, l'aliquota massima che ogni Stato membro può essere tenuto a pagare per sopperire alle spese di un programma.

L'articolo XII dispone che dopo sette anni dall'entrata in vigore della Convenzione, ogni Stato membro potrà notificare il suo ritiro dall'Organizzazione. Detto ritiro avrà effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale il ritiro è stato notificato, o in data successiva proposta dallo Stato membro.

L'accluso Protocollo finanziario, che è stato parimente emendato in vista del progetto del SUPERCERN, è conforme ai principi presentemente in vigore presso le organizzazioni internazionali a scopi scientifici.

### Conclusioni

Come già ricordato più sopra, l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari, a contare dalla sua istituzione avvenuta nel 1953, è evoluta in modo tale da raggiungere un livello assai ragguardevole nel campo della ricerca prettamente scientifica e fondamentale. Il CERN, con i suoi laboratori di Meyrin, costituisce ai nostri giorni un esempio di cooperazione scientifica fruttuosa a livello europeo e intergovernativo. L'Organizzazione tuttavia, di fronte ai continui progressi della fisica nucleare e nell'intento di mantenersi all'avanguardia nel campo della ricerca, ha dovuto studiare in questi ultimi anni le possibilità per sviluppare e migliorare i laboratori esistenti. La disamina di questa problematica ha portato all'elaborazione di un progetto di costruzione di un grande acceleratore di 300 gigaelettroni-volt (SUPERCERN). L'attuazione di detto progetto eccede la Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le ricerche nucleari che avete approvato il 30 settembre 1953; il Consiglio del CERN, il 14 dicembre 1967, ha deciso pertanto di procedere a una revisione della Convenzione. La Convenzione emendata permette quindi all'Organizzazione da un lato di continuare le attività condotte fino ad oggi (laboratori di Meyrin) e dall'altro di esaminare concretamente le possibilità di attuazione di un grande acceleratore. La Convenzione emendata non obbliga gli Stati membri a partecipare al SUPERCERN; essa lascia loro infatti completa libertà di decisione. Considerato che il nuovo testo della Convenzione modifica i principi giuridici di base del CERN di Meyrin e considerato che la Svizzera, tanto quanto gli altri Stati membri, addimostra premura per il proseguimento delle ricerche da parte del CERN, vi raccomandiamo di accettare l'allegato disegno di decreto federale. La costituzionalità è fondata sull'articolo 8 della Costituzione federale che riserva alla Confederazione il diritto di concludere trattati con l'estero. L'articolo 85 numero 5 della Costituzione ne conferisce la competenza all'Assemblea federale. Il decreto federale del 30 settembre 1953 sull'approvazione della Convenzione primitiva va sottoposto a referendum conformemente all'articolo 89 capo-

verso 4 della Costituzione, benché uno Stato possa ritirarsi dall'Organizzazione a partire dal settimo anno dall'entrata in vigore della Convenzione. Questo è dovuto al fatto che la costruzione del laboratorio in Svizzera ha creato per il nostro Paese obblighi speciali che potrebbero anche ripercuotersi oltre un periodo di quindici anni. La Convenzione emendata non comporta nuovi obblighi di questo genere; il decreto federale sull'approvazione non deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 7 maggio 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

**L. von Moos**

Il cancelliere della Confederazione:

**Huber**

**Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di emendamenti della Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (Del 7 maggio 1969)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1969
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	20
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	10264
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.05.1969
Date	
Data	
Seite	673-678
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 713

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.